

Avviso recante criteri e modalità di concessione dei contributi straordinari una tantum a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), ai sensi dell'articolo 8, commi 35 - 37, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023).

Art. 1	oggetto e finalità
Art. 2	modalità di comunicazione degli atti del procedimento
Art. 3	soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità
Art. 4	iniziative finanziabili e limiti massimi dei contributi
Art. 5	spese ammissibili
Art. 6	spese inammissibili
Art. 7	documentazione giustificativa della spesa
Art. 8	cumulo di contributi
Art. 9	domanda di contributo e relativa documentazione
Art. 10	cause di inammissibilità delle domande
Art. 11	comunicazione di avvio del procedimento
Art. 12	procedimento valutativo, istruttoria, elaborazione dell'elenco dei beneficiari e termini del procedimento
Art. 13	rendicontazione della spesa e relativa documentazione
Art. 14	rideterminazione e revoca del decreto di concessione del contributo
Art. 15	obblighi dei beneficiari
Art. 16	ispezioni e controlli
Art. 17	rinvio
Art. 18	modifiche

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente avviso definisce, ai sensi dell'articolo 8, commi 35 - 37, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di Stabilità 2023), di seguito denominata Legge, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, i criteri e le modalità di concessione dei contributi straordinari una tantum a favore delle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) ubicate nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia.

Art. 2

(Modalità di comunicazione degli atti del procedimento)

1. Le comunicazioni tra l'Amministrazione regionale e i soggetti beneficiari relative al procedimento contributivo avvengono esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Art. 3

(Soggetti richiedenti e requisiti di ammissibilità)

1. Possono beneficiare dei contributi straordinari una tantum di cui al presente avviso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP).
2. I soggetti di cui al comma 1 hanno, al momento della presentazione della domanda di contributo, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia.

Art. 4

(Iniziative finanziabili e limiti massimi dei contributi)

1. Sono finanziabili:
 - a) l'acquisto e l'installazione di attrezzature per giardini, parchi, aree verdi di pertinenza delle ASP, ivi comprese attrezzature di servizio che li rendano fruibili agli ospiti (risorse complessive pari a 140.000,00 euro);
 - b) l'acquisto di attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica (risorse complessive pari a 60.000,00 euro);
 - c) corsi di formazione di personale con funzioni di animazione ed educazione sulle nuove tecniche, metodi e strumenti per l'animazione sociale all'aria aperta dirette all'incremento della qualità della vita e della salute della persona anziana, anche in collaborazione con le Università della terza età e della libera età (risorse complessive pari a 50.000,00 euro).
2. I contributi di cui al **comma 1, lettera a)** sono concessi una tantum nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad **euro 15.000,00** (quindicimila) a beneficiario.
3. I contributi di cui al **comma 1, lettera b)** sono concessi una tantum nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad **euro 8.000,00** (ottomila) a beneficiario.
4. I contributi di cui al **comma 1, lettera c)** sono concessi una tantum nel limite massimo della spesa ammissibile e comunque per un importo non superiore ad **euro 5.000,00** (cinquemila) a beneficiario.
5. Non sono ammessi interventi realizzati presso strutture ubicate fuori dal territorio della regione Friuli Venezia Giulia.
6. Qualora le risorse disponibili non siano sufficienti rispetto al fabbisogno necessario a coprire l'intera spesa ammessa dell'ultima iniziativa inserita nell'elenco fra quelle da finanziare, il contributo può essere assegnato per un importo inferiore, a condizione che il beneficiario assicuri una quota di cofinanziamento con fondi propri a copertura dell'intera spesa ammessa.
7. Nel caso di presenza di altri contributi pubblici o privati concessi per la realizzazione del medesimo intervento, i contributi di cui al presente avviso sono modulati o rideterminati fino a concorrenza dell'importo della spesa effettivamente rimasta in carico al richiedente, detratta la quota dell'importo degli altri contributi ottenuti.

Art. 5

(Spese ammissibili)

1. Sono ammissibili le spese strettamente correlate alla realizzazione degli interventi, compresi i contributi previdenziali dovuti per legge, IVA laddove costituisca un costo per il beneficiario, prestazioni di servizi e forniture direttamente riconducibili alla tipologia di iniziativa finanziabile, così come definita dall'articolo 4.
2. Sono altresì ammissibili, per le linee contributive di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b) le spese per l'acquisto di beni strumentali, ovvero macchinari, attrezzature tecniche e altri beni mobili, comprensive degli oneri accessori ad essi direttamente imputabili come la posa in opera, collaudo e trasporto.
3. I beni strumentali di cui al comma precedente devono risultare opportunamente iscritti nel documento di inventario, con vincolo di destinazione d'uso per almeno cinque anni a partire dalla data di iscrizione, ai sensi dell'art. 29, comma 3 del "Regolamento per la disciplina del sistema di contabilità economico patrimoniale e per la gestione del patrimonio nelle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'art. 9, comma 1 bis, della Legge regionale 19/2003" adottato con Decreto n. 0187/Pres. del 5 novembre 2021 del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia.

4. Le spese per essere ammissibili rispettano i seguenti principi generali:
 - sono direttamente ed esclusivamente riferite agli interventi finanziati;
 - sono effettivamente sostenute e contabilizzate dal 1 gennaio 2023 ed entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - sono intestate e pagate dal soggetto beneficiario, giustificate e tracciabili con documenti fiscalmente validi.

Art. 6

(Spese inammissibili)

1. Non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:
 - a) le spese per servizi aggiuntivi quali assistenza telefonica, manutenzione preventiva o correttiva periodica, costi di garanzia, servizi di supporto remoto, attivazione linee e relativi costi di utilizzo;
 - b) le acquisizioni in leasing in tutte le sue forme, quelle tramite noleggio e di beni usati;
 - c) i beni e materiali di consumo, il materiale pubblicitario, l'acquisto di scorte, i beni in comodato;
 - d) le spese per qualsiasi tipo di attività del personale dipendente del soggetto richiedente;
 - e) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - f) ammende, sanzioni, penali ed interessi;
 - g) contributi in natura;
 - h) spese per oneri finanziari.

Art. 7

(Documentazione giustificativa della spesa)

1. La documentazione giustificativa della spesa è intestata al soggetto beneficiario ed è costituita dalla fattura, o documento equivalente, corredata dal documento attestante l'avvenuto pagamento, quale tra l'altro, l'estratto conto. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale, salvo i casi e nei limiti in cui è consentito il pagamento in contanti.
2. Nel caso previsto dall'articolo 8, il beneficiario allega alla documentazione giustificativa delle spese sostenute una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante l'ammontare degli altri contributi ottenuti per la realizzazione dell'intervento, a conferma ovvero a integrazione di quanto già eventualmente dichiarato in sede di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 8, comma 2.

Art. 8

(Cumulo di contributi)

1. Il medesimo intervento può essere sovvenzionato da altri contributi pubblici o privati eventualmente ottenuti.
2. In sede di domanda di contributo, il richiedente presenta, se del caso, una dichiarazione attestante l'ottenimento di altri contributi pubblici o privati per il medesimo intervento per il quale viene richiesto il contributo.
3. In sede di rendicontazione il soggetto beneficiario presenta una dichiarazione attestante l'entità e la provenienza degli altri contributi pubblici o finanziamenti privati eventualmente ottenuti per il medesimo intervento e si impegna a comunicare tempestivamente eventuali ulteriori finanziamenti che dovesse ricevere successivamente, allo stesso scopo. La somma dei suddetti finanziamenti e del contributo di cui al presente avviso non può superare la spesa effettivamente sostenuta; in caso contrario il contributo è conseguentemente rideterminato.

Art. 9

(Domanda di contributo e relativa documentazione)

1. La domanda di contributo è redatta e presentata al Servizio affari giuridici e legislativi della Direzione e politiche per il Terzo settore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, di seguito Servizio, via PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it.
2. La domanda di contributo di cui al comma 1 è presentata dal **20/03/2023** ed entro il termine perentorio del **30/06/2023**.
3. La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente ovvero da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente, da allegare, corredata dalla fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la procura sia sottoscritta con firma autografa.
4. Qualora i documenti allegati alla domanda siano firmati digitalmente, la firma digitale apposta è considerata valida se basata su un certificato in corso di validità, rilasciato da un prestatore di servizi fiduciari riconosciuto.
5. Costituisce parte integrante della domanda la seguente documentazione:
 - a) le dichiarazioni sostitutive ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*) attestanti, in particolare, la qualità di legale rappresentante ovvero di procuratore dell'istante e il possesso dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
 - b) la relazione illustrativa e descrittiva dell'intervento da realizzare, delle sue caratteristiche tecniche, dei tempi previsti per la sua realizzazione oppure l'elenco analitico dettagliato delle attrezzature da acquistare;
 - c) il piano finanziario preventivo che indichi le spese relative agli acquisti e/o alle attività che si intendono realizzare nell'annualità di riferimento;
 - d) dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 2, in caso di cumulo di contributi.
6. La modulistica di cui al comma 2 è approvata con decreto del Direttore del Servizio e pubblicata sul sito istituzionale della Regione www.regione.fvg.it nella sezione dedicata al Terzo settore.
7. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 5, lettere a) e c), comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione d'ufficio.

Art. 10

(Cause di inammissibilità delle domande)

1. Sono inammissibili e vengono archiviate d'ufficio, in particolare, le domande di incentivo:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 3;
 - b) prive dei documenti indicati all'articolo 9, comma 5, lettere a) e c);
 - c) prive della procura firmata, in caso di soggetto delegato;
 - d) compilate e presentate con modalità diverse da quelle previste dall'articolo 9, comma 1;
 - e) presentate dopo la scadenza dei termini di cui all'articolo 9, comma 2;
 - f) relativamente alle quali non sia stata prodotta, entro i termini di cui all'articolo 12, comma 5, la documentazione richiesta dal Servizio ai fini istruttori.

Art. 11

(Comunicazione di avvio del procedimento)

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, il Servizio provvede alla comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (*Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso*), anche mediante pubblicazione sul sito web istituzionale della Regione.

Art. 12

(Procedimento valutativo, istruttoria, elaborazione dell'elenco dei beneficiari e termini del procedimento)

1. I contributi sono concessi previa procedura valutativa a sportello di cui all'articolo 36, comma 4 della legge regionale 7/2000.
2. Il Servizio, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle istanze, verificando la completezza e la regolarità formale delle domande, la sussistenza dei requisiti soggettivi dei proponenti e dei requisiti oggettivi delle iniziative stesse, secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
4. Eventuali economie risultanti a conclusione dell'attività istruttoria relative alla linea contributiva di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) potranno compensare carenze di risorse alla linea contributiva di cui al medesimo articolo 4, comma 1, lettera b) e viceversa.
5. Ove la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, il Servizio ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile ed è archiviata d'ufficio. Nel periodo intercorrente tra la richiesta di soccorso istruttorio e il termine assegnato viene garantito il mantenimento della priorità acquisita, rispetto ad altre domande pervenute successivamente.
6. Il Servizio, all'esito dell'attività istruttoria di cui al comma 2, accerta l'ammissibilità o l'inammissibilità delle domande di contributo.
7. Conclusa la fase istruttoria, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'articolo 9, comma 2, il Direttore del Servizio competente in materia di Terzo settore approva gli elenchi dei beneficiari degli interventi proposti e li comunica ai beneficiari a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).
8. L'elenco dei beneficiari del contributo viene pubblicato sul sito web istituzionale della Regione, così come l'eventuale elenco dei soggetti non ammessi a contributo.
9. Entro trenta giorni dall'approvazione degli elenchi dei beneficiari, i contributi sono concessi e liquidati in un'unica soluzione anticipata, su richiesta dei beneficiari.
10. Salvo quanto previsto dal comma 9, i contributi sono erogati entro trenta giorni dall'approvazione della rendicontazione.

Art. 13

(Rendicontazione della spesa e relativa documentazione)

1. La rendicontazione è presentata ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 41 e 42 della legge regionale 7/2000.
2. Costituisce parte integrante della rendicontazione la seguente documentazione:
 - a) il prospetto finanziario riepilogativo che indichi le spese relative agli interventi finanziati;
 - b) la relazione riepilogativa degli interventi realizzati.
3. La rendicontazione è sottoscritta e inoltrata dal legale rappresentante del richiedente o da soggetto munito di procura da parte del legale rappresentante del richiedente.
4. La rendicontazione è presentata via PEC all'indirizzo salute@certregione.fvg.it entro il termine perentorio del **30/09/2023**. Il termine di rendicontazione può essere prorogato una sola volta e per un massimo di 30 giorni su richiesta motivata presentata prima della scadenza del termine di cui al comma 4.
5. La rendicontazione è approvata entro 30 giorni dalla data di presentazione.

Art. 14

(Rideterminazione e revoca del decreto di concessione del contributo)

1. Qualora, in sede di rendicontazione, l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa risulti inferiore all'ammontare della spesa ammessa, il contributo viene corrispondentemente rideterminato.
2. Il provvedimento di concessione dell'incentivo è revocato a seguito della decadenza dal diritto al contributo derivante:
 - a) dalla rinuncia del beneficiario;
 - b) dal mancato rispetto dei termini previsti dal presente avviso, eventualmente prorogati;
 - c) dall'accertamento in sede di rendicontazione che l'intervento è sostanzialmente diverso dalle tipologie di spesa ammesse a finanziamento;
 - d) dalla mancata realizzazione dell'intervento;
 - e) dal venir meno del vincolo di destinazione di cui all'articolo 5, comma 2, prima della scadenza indicata.
3. Il Servizio, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente ai soggetti interessati l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione, secondo quanto previsto dall'articolo 10bis della legge 241/1990.
4. A seguito della revoca, i contributi erogati in forma anticipata ai sensi dell'articolo 12 comma 9, sono restituiti dal beneficiario secondo le modalità previste dall'articolo 49 della legge regionale 7/2000.

Art. 15

(Obblighi dei beneficiari)

1. I beneficiari sono tenuti, in particolare, a:
 - a) utilizzare la posta elettronica certificata per tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 2;

- b) avere, al momento di presentazione della domanda, la propria sede legale o una sede operativa in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2;
- c) rispettare i termini previsti dal presente avviso;
- d) presentare la rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 13;
- e) consentire e agevolare ispezioni e controlli effettuati ai sensi dell'articolo 16;
- f) dare visibilità al logo della Regione nell'ambito delle attività interessate agli interventi oggetto di contributo o alle attrezzature acquistate con le risorse di cui al presente avviso;
- g) rispettare gli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 1, commi da 125 a 127, della legge 4 agosto 2017, n. 124 (*Legge annuale per il mercato e la concorrenza*);
- h) mantenere il vincolo di destinazione sui beni acquistati per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 32 della legge regionale 7/2000.

Art. 16

(Ispezioni e controlli)

1. Nel corso del procedimento per la concessione ed erogazione del contributo, nonché, per tutta la durata del mantenimento degli obblighi imposti dall'avviso, possono essere disposti ispezioni e controlli, anche a campione, ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000.

Art. 17

(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente avviso, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 18

(Modifiche)

1. Eventuali modifiche non sostanziali al presente avviso potranno essere disposte con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di Terzo settore.